

COMUNE DI BERZO INFERIORE
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 11/08/2014
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2015
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/02/2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2016
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2018
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12/04/2019
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2023

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 4 RIFIUTI URBANI DA UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 9 BASE IMPONIBILE

Articolo 10 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 13 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 16 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 17 SCUOLE STATALI

Articolo 18 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 20 ESENZIONI

Articolo 21 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO E AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 22 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTI

Articolo 23 DICHIARAZIONE

Articolo 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 25 ACCERTAMENTO

Articolo 26 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 27 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 RIMBORSI

Articolo 29 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Articolo 30 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Articolo 31 CONTENZIOSO

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Berzo Inferiore dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Berzo Inferiore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Con il presente regolamento si determinano gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (P.E.F.), individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettricità, calore o gas), costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. E' possibile per il contribuente autocertificare l'assenza di arredo e/o la mancata attivazione dei predetti servizi pubblici. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli

enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano alcun esonero o riduzione sul pagamento del tributo.

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, dal regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio del gestore, nonché da quanto espressamente previsto nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; essi vengono ulteriormente distinti in:
 - componente organica (scarti alimentari e da cucina quali avanzi di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, piccole ossa, ecc.);
 - rifiuto secco riciclabile intendendo rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, plastica, stracci, ecc.);
 - rifiuto secco non riciclabile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
 - rifiuto da aree verdi quali giardini e parchi (sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.);
 - rifiuto potenzialmente pericoloso (pile, farmaci, batterie per auto, contenitori marchiati "T" ed "F");
 - rifiuti elettrici ed elettronici (rifiuti di apparecchiature RAEE inclusi tutti i componenti ed i materiali di consumo che fanno parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene);
 - rifiuto ingombrante (beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, ecc. che per peso e volume non sono conferibili nel sistema di raccolta porta a porta).
 - b) i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalla civile abitazione, come definiti dall'articolo 3;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C., e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.
7. Le utenze non domestiche dovranno provvedere a propria cura e spese alla regolare gestione dei rifiuti speciali o pericolosi.

Articolo 4

RIFIUTI URBANI DA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta indifferenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici: rifiuti organici (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), carta e cartone, plastica, legno, solo se diverso da quello di cui alla voce 200137 (cat. pericolosi), metallo, imballaggi in materiali compositi, multimateriale, vetro, rifiuti tessili, toner, se diverso da quello di cui alla voce 080317 (cat. pericolosi), rifiuti ingombranti, vernici e resine se diverse da quelle di cui alla voce 200129 (cat. pericolosi), altri rifiuti non biodegradabili e urbani indifferenziati.
2. Sono urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254 purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, costituiti da:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta e cartone;
 - spazzatura
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuato nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e bende, pannolini e pannoloni, ecc.
 - rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sottoposti a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

3. Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. I), D. Lgs. 49/2014, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dalle utenze domestiche. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. "dual use") sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

Articolo 5

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 Maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 Maggio 2008, n. 117.

Articolo 6

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (elettricità, gas o calore);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e di lavaggio.
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Berzo Inferiore, relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani calcolata con il criterio della determinazione della superficie catastale.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 Luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D e E), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente

- all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, intendendo come tale la superficie misurata sul filo interno dei muri.
4. Per le aree scoperte la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto di eventuali manufatti o costruzioni che vi insistono.
 5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici a suo tempo dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
 6. Ai fini dell'attività di accertamento, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i relativi dati della toponomastica, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 13 Marzo 1998, n. 138.
 7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario, al metro quadro inferiore.
 8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

Articolo 10

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario approvato.
2. Il Comune, nella determinazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158.
3. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia.
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 17, in conformità alle delibere in materia emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
7. Il Gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente. Il piano è

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
8. Il Piano Economico Finanziario è soggetto a validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario.
 9. Sulla base della normativa vigente, l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il Piano Economico Finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione.

Articolo 11 **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 12 **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, rapportato a mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se

dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 13

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente o salvo i casi espressamente previsti dal presente articolo e di seguito enunciati. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli immobili tenuti a disposizione, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Nel caso in cui un nucleo familiare occupi due unità immobiliari catastalmente distinte ma comunicanti fra di loro, ai fini della determinazione della TARI l'unità immobiliare viene considerata unica.
8. In sede di applicazione del tributo il numero degli occupanti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al momento dell'elaborazione del ruolo, senza possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.

Articolo 15

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Viene attribuita, per analogia, la categoria "4" alle seguenti attività:
 - locali destinati al deposito di mezzi per attività di autotrasporto e autonoleggio;
 - locali utilizzati esclusivamente al deposito di materie prime o prodotti nei quali non vengono svolte attività di lavorazione.I predetti locali non devono essere di pertinenza di altri locali già soggetti a tassazione in una specifica categoria.
Viene attribuita, per analogia, la categoria "8" alle seguenti attività:
 - centri estetici e palestre.Viene attribuita, per analogia la categoria "15" alle seguenti attività:
 - pizzerie da asporto.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33 bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 Febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti (Tari).

Articolo 18 **TARIFFA GIORNALIERA**

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dal tributo giornaliero le occupazioni temporanee destinate a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto soggette al pagamento del Canone Patrimoniale di cui al comma 842 della Legge 160/2019.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 27 Dicembre 2013, n. 147, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni o agevolazioni.
7. La superficie tassata è quella risultante dallo specifico atto di autorizzazione o, in mancanza dello stesso, è quella effettivamente occupata.
8. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni sindacali, politiche, assistenziali, religiose, culturali e sportive purchè abbiano una durata non superiore ad un giorno e purchè non prevedano alcuna attività di somministrazione e di vendita.
9. La tariffa non si applica in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune di Berzo Inferiore.

10. Gli uffici che rilasciano autorizzazioni per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche devono trasmettere copia delle stesse all'Ufficio Tributi.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tassa è dovuta in misura ridotta nei casi di seguito elencati:

1. riduzione del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, di effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento o di interruzione dello stesso per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente;
2. riduzione al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste ad una distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
3. riduzione, fino ad un massimo del 20%, della quota variabile del tributo per i titolari di utenze domestiche che dimostrino di aver attivato il compostaggio dei propri rifiuti organici. Il compostaggio si basa sulla raccolta differenziata di rifiuti provenienti dall'attività domestica (scarti di frutta e vegetali) o da piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili, ecc.) che non vengono conferiti al servizio di smaltimento, ma accumulati direttamente in apposite compostiere. Il compost prodotto non potrà essere conferito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale agevolazione è concessa solo ai cittadini residenti.

In centro abitato il compostaggio può avvenire esclusivamente a mezzo di **composter**, intendendo per composter l'apposito contenitore disponibile in commercio o costruito con le opportune caratteristiche. Il composter deve essere collocato all'aperto ed a diretto contatto con il terreno pianeggiante.

Fuori dal centro abitato, il compostaggio può avvenire anche a mezzo di:

- **cumulo**: è una pratica di compostaggio che prevede l'accumulo dei rifiuti organici sopra il terreno, possibilmente dopo aver predisposto uno strato drenante alla base dello stesso, ad esempio con ghiaia e ramaglie;
- **fossa**: è un sistema di compostaggio simile al cumulo ma, a differenza di quest'ultimo, i rifiuti vengono depositati in una cavità scavata nel terreno. Nella fossa deve essere garantito il drenaggio dell'acqua predisponendo sul fondo uno strato drenante (ghiaia con ramaglie, bancali di legno, ecc.);
- **concimaia**: si considera tale una buca impermeabilizzata o una pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrato. Valgono le altre regole della fossa di compostaggio.

Gli utenti interessati si impegnano ad accettare l'eventuale accesso presso l'utenza da parte di personale incaricato dal Comune per la verifica della reale pratica di compostaggio.

4. Riduzione, fino ad un massimo del 20%, della quota variabile del tributo per le famiglie i cui figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune. Per avere diritto all'agevolazione, gli interessati dovranno produrre copia del contratto di affitto

registrato e intestato allo studente unitamente ad idonea documentazione attestante l'iscrizione dell'anno per cui si chiede l'agevolazione.

Le agevolazioni di cui al comma 3 ed al comma 4:

- a) sono subordinate alla presentazione di una specifica richiesta entro e non oltre il 15 Marzo successivo all'anno per il quale viene presentata; per fruire delle agevolazioni, le predette richieste devono essere presentate ogni anno;
 - b) sono concesse solo se il titolare dell'utenza risulta in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell'ultimo triennio;
 - c) sono concesse a consuntivo ed in base alle disponibilità di bilancio; in caso di fondi non sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la quota spettante a tutti gli aventi diritto;
 - d) l'importo spettante verrà corrisposto con le modalità indicate nella richiesta di cui alla precedente lettera a).
5. Riduzione del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni con unico occupante che abbia compiuto il 75° anno di età; tale agevolazione è concessa solo ai cittadini residenti.
 6. Con decorrenza 01/01/2015, la Legge 23/05/2014, n. 80 ha previsto la riduzione del tributo del 66,66%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le abitazioni principali utilizzate da soggetti iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.
 7. Con decorrenza 01/01/2017, riduzione del 100% della quota variabile della Tassa sui Rifiuti per gli immobili:
 - provvisti di arredo ma privi di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore);
 - privi di arredo ma provvisti anche solo di un contratto di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas o calore).I predetti immobili restano comunque soggetti al pagamento della quota fissa del tributo.
 8. Le riduzioni di cui al comma 5 e al comma 6 si applicano d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, ovvero in base a specifica documentazione nel caso di situazione non rilevabile d'ufficio, e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza delle condizioni di fruizione; cessano, invece, di operare dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
 9. Per usufruire della riduzione di cui al comma 7, le condizioni degli immobili devono essere autocertificate dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale; la riduzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di sussistenza delle condizioni richieste.
 10. Saranno cumulabili solo le riduzioni di cui al comma 3 ed al comma 4.
Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni di cui ai restanti commi del presente articolo, verrà concessa quella più favorevole al contribuente
 11. Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire eventuali agevolazioni in favore delle utenze in condizione di disagio socio-economico a seguito dell'emergenza Covid-19.

Articolo 20 ESENZIONI

Oltre alle esclusioni dal tributo ed alle riduzioni già previste nel presente Regolamento, sono previste le esenzioni di seguito elencate:

1. esenzione totale dal pagamento del tributo per i locali posseduti (a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione) da persone ivi anagraficamente residenti e domiciliate presso Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), istituti sanitari, case di cura o comunità di cura, a condizione che i predetti locali non siano locati o comunque utilizzati. L'esenzione viene concessa a seguito di presentazione di specifica documentazione rilasciata dalla struttura ospitante che attesti la condizione per l'ottenimento dell'agevolazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del ricovero. Di contro, l'esenzione cessa di operare dal 1° giorno del mese successivo alla data di dimissione dalla struttura stessa;
2. esenzione totale dal pagamento del tributo per le unità immobiliari dette "cascine", non adibite ad abitazione principale, situate nelle località montane e/o non urbanizzate, nelle quali il servizio di erogazione dell'acqua non potabile ad uso rurale viene garantito, indicativamente, per i mesi da Aprile ad Ottobre;
3. in quanto destinati a fini istituzionali, ritenuti di utilità sociale e senza fine di lucro, perseguenti finalità culturali, aggregative e/o sociali, sono considerati esenti i seguenti immobili:
 - a) gli uffici e i magazzini comunali, la sala civica e la biblioteca comunale;
 - b) la palestra polivalente e la bocciofila;
 - c) i locali utilizzati da associazioni ed organizzazioni di volontariato senza fini di lucro (a titolo esemplificativo: Protezione Civile, Associazione Pro-Loco, Associazione Alpini, Coro "El Fratasì", Associazione "Azione Parkinson", museo etnografico "El Balaröl", associazione "Assolo", Associazione "Amici di S. Glisente", Associazione A.S.D. Pedale Vintage, ecc.);
 - d) i locali utilizzati da associazioni sportive (caccia, pesca, pallavolo, ecc.);
 - e) gli edifici adibiti al culto pubblico,
 - f) i locali dell'oratorio parrocchiale adibiti ad attività oratoriale e religiosa.

Articolo 21

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO E AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Agevolazioni per avvio al recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero totale al di fuori del servizio pubblico di raccolta, e nel rispetto delle normative vigenti, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici assoggettate, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, e gli obblighi di comunicazione di cui ai successivi commi. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni; resta la possibilità, per il gestore del servizio pubblico, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale a seguito di richiesta dell'utenza non domestica.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, e avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune mediante Posta Elettronica Certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 4, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività. La comunicazione deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice Ateco, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, e da avviare al recupero, distinti per codice EER, il periodo per il quale si intende esercitare tale facoltà (non inferiore a due anni), l'impegno a restituire le dotazioni in uso (contenitori per la raccolta, ecc.), il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla predetta comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche in modalità di autocertificazione, attestante l'esistenza di un contratto con il/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianto di primo conferimento). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della Tassa Rifiuti.
6. La mancata presentazione della comunicazione di avvio al recupero di cui al precedente comma 4 entro il termine del 30 Giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Una volta ricevuta la comunicazione, il Comune provvederà ad informare il Gestore del servizio pubblico, nonché l'ufficio Tecnico, ai fini del distacco dal servizio.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo a mezzo Posta Elettronica Certificata al Comune ed al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 Giugno di ogni anno, affinché lo stesso ne valuti la possibilità, ma con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, ed in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
9. Entro il 31 Marzo di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve indicazioni diverse da parte del medesimo, e per conoscenza al Gestore, attraverso la Posta Elettronica Certificata (o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati), i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno

precedente, utilizzando il modello predisposto dal Comune. La comunicazione deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'utente (denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale e, per i soggetti privi di partita IVA, il codice utente);
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati che identificano l'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, ecc.);
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, distinti per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, come risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, sede, attività svolta, ecc.) che devono essere allegate alla comunicazione presentata;
 - f) i dati identificativi degli impianti di recupero a cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, localizzazione, attività svolta, ecc.) allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza alla quale i rifiuti si riferiscono, ed il periodo durante il quale è stata svolta l'operazione di recupero.
10. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo violazioni più gravi, attraverso il recupero della Tari dovuta ed applicando la disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 9, il Comune comunica all'utente l'esito della verifica.
12. La parte variabile della tariffa viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani

13. Le utenze non domestiche possono avviare al riciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147.
14. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tari rapportata alla quantità di rifiuti avviata al riciclo.
15. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviata al riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo

della suddetta parte. La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Qt$, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg. di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd.Sr$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.
16. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi di tale facoltà devono preventivamente, e non oltre il 30 Giugno di ogni anno, ma con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo, informare il Comune della scelta, inviando comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi attraverso la Posta Elettronica Certificata e utilizzando il modello predisposto dal Comune stesso.
17. La riduzione di cui al precedente comma 14 viene riconosciuta a seguito di richiesta che l'utente presenta annualmente al Comune entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, redatta su modello predisposto dall'Ente e nella quale si attestino i rifiuti avviati al riciclo.
18. La comunicazione deve contenere:
- g) i dati identificativi dell'utente (denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale e, per i soggetti privi di partita IVA, il codice utente);
 - h) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - i) i dati che identificano l'utenza (codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta, ecc.);
 - j) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - k) i dati sui quantitativi di rifiuti, distinti per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, come risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, sede, attività svolta, ecc.) che devono essere allegate alla comunicazione presentata;
 - l) i dati identificativi degli impianti di recupero a cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, localizzazione, attività svolta, ecc.) allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza alla quale i rifiuti si riferiscono, ed il periodo durante il quale è stata svolta l'operazione di riciclo.
19. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo violazioni più gravi, attraverso il recupero della Tari dovuta ed applicando la disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
20. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 18, il Comune comunica all'utente l'esito della verifica.
21. La riduzione è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione con la prima scadenza utile o, in mancanza, con rimborso delle somme spettanti.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

22. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 5, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
23. Non sono in ogni caso soggette alla tassa le superfici:
- adibite allo svolgimento delle attività agricole e connesse ai sensi dell'art. 2135 del C.C., compresi i relativi depositi;
 - le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, ecc.;
 - le superfici delle imprese industriali destinate alla produzione, alla lavorazione ed alla trasformazione dei prodotti, nonché i magazzini ad esse connessi destinati unicamente al deposito delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti intermedi, purché ubicati nel medesimo compendio; restano soggette al tributo le rimanenti superfici con destinazione diversa quali uffici, magazzini di vendita, magazzini di prodotti finiti, padiglioni espositivi, mense, bagni, ecc.
24. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia estremamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie operativa/produttiva su cui l'attività è svolta (con esclusione dei magazzini, degli uffici e delle mense), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento</i>
<i>Carrozzeri e laboratori di verniciatura</i>	30%
<i>Falegnamerie</i>	20%
<i>Idraulici, fabbri ed elettricisti</i>	10%
<i>Lavanderie a secco e tintorie</i>	20%
<i>Meccanici, autoriparatori ed elettrauto</i>	30%
<i>Studi dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici</i>	15%
<i>Marmisti e lapidei</i>	30%
<i>Industrie meccaniche, metalmeccaniche e simili</i>	40%

25. Per fruire della riduzione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
14. Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire eventuali agevolazioni in favore delle utenze interessate dalla chiusura dell'attività, o da una limitazione della stessa, a seguito dell'emergenza Covid-19.

Articolo 22 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTI

1. Il Comune riscuote la Tassa sui Rifiuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e provvede ad inviare agli stessi, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, distinte per tributo comunale e per tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
2. La Tassa Rifiuti è versata direttamente al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 Luglio 1997, n. 241 (modello F24), attraverso la piattaforma PagoPA o con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici interbancari e postali.
Ai soggetti passivi della Tassa Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504. Il predetto tributo provinciale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° Luglio 2020, è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente con specifico decreto del Presidente della Provincia di Brescia. A quest'ultima, il TEFA deve essere versato direttamente dal contribuente all'atto del pagamento della Tassa Rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con cadenza semestrale (o diversa disposizione di legge) le cui scadenze sono stabilite annualmente dal Comune nella delibera di approvazione del Piano Finanziario o di approvazione delle tariffe.
4. E' facoltà del contribuente versare l'importo dovuto in un'unica soluzione ed entro la scadenza della prima rata.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento in via ordinaria quando la somma dovuta è inferiore ad Euro 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non all'importo della singola rata di acconto o di saldo.
7. Considerata la persistenze crisi economica che colpisce nuclei familiari ed attività economiche, possono essere concesse rateazioni di somme dovute su richiesta del contribuente, ed indicativamente secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

Da Euro 100,00 a Euro 500,00	Fino ad un massimo di 6 rate mensili
Da Euro 501,00 a Euro 3.000,00	Fino ad un massimo di 10 rate mensili
Da Euro 3.000,01 a Euro 10.000,00	Fino ad un massimo di 16 rate mensili
Da Euro 10.000,01 a Euro 20.000,00	Fino ad un massimo di 20 rate mensili
Da Euro 20.000,01 in poi	Fino ad un massimo di 24 rate mensili

Alle somme dovute saranno aggiunti gli interessi di mora nella misura prevista dal comma 7 del successivo art. 27.

Il beneficio della rateazione è sottoposto all'esistenza delle seguenti condizioni e limitazioni:

- il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio di eventuali procedure esecutive e deve autocertificare di trovarsi nella condizione di "temporanea difficoltà economica";
- non verranno concesse rateazioni per importi inferiori ad Euro 100,00;
- l'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 30,00;
- la durata della rateazione non può superare i 24 mesi;
- per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) è necessario presentare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo totale, comprensivo di interessi.

Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione concessogli.

8. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e del bonus gas possono richiedere la rateazione dell'avviso Tari presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attestano di beneficiare dei predetti bonus.
9. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti domestici che, a parità di superfici, hanno ricevuto avvisi Tari di importi che superano del 30% la media dei documenti ricevuti negli ultimi due anni. Nel caso, il totale dovuto verrà suddiviso in rate diverse da quanto specificato nell'avviso di pagamento; l'importo di ogni singola rata non potrà però essere inferiore ad Euro 30,00.
10. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro le scadenze stabilite, il Comune provvede alla notifica, attraverso il servizio postale (anche con raccomandata ricevuta di ritorno) o con posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento contenente gli importi da versare in un'unica soluzione ed entro la scadenza indicata.
11. In difetto di pagamento del sollecito, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento come meglio precisato nel successivo art. 25.

Articolo 23 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU o alla TARES, fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale, ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi. La dichiarazione, inoltre, assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia di utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
7. Nel caso di decesso del contribuente, la tassa viene volturata d'ufficio, salvo diversa disposizione, al capo famiglia del nucleo familiare di appartenenza.
8. Nel caso di emigrazione o trasferimento del nucleo familiare e di accertata cessata occupazione dei locali, si procede alla cessazione d'ufficio e, salvo subentro di altro nucleo familiare o dimostrazione che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), si provvede a richiedere il tributo al titolare del diritto reale sull'immobile.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante unitamente agli altri occupanti l'immobile (anche se non residenti ma che occupano stabilmente l'alloggio);
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. La dichiarazione originaria di variazione o di cessazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione società, ente, associazione, ecc., partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, codice ATECO dell'attività esercitata, ecc.);
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente agli uffici comunali, spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento

A.R. o inviata con posta elettronica certificata, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio; è ammessa, nel caso di attivazione da parte del Comune, la compilazione telematica.

12. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni relative alle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade), le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta di Qualità. Le predette informazioni possono essere fornite, altresì, attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
13. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti relative alle modalità di recapito, può utilizzare altre fonti ufficiali (residenza anagrafica, domicilio fiscale, sede legale risultante dalla Camera di Commercio o indirizzo proveniente dai siti di interscambio dell'anagrafe tributaria, quali ad esempio PuntoFisco, ecc.).
14. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della variazione, se successiva a tale termine.
15. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono il loro effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
16. Le richieste di variazione del servizio che comportano un aumento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre il loro effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione.
17. In deroga a quanto disposto dal comma 14 del presente articolo, per le utenze non domestiche di cui all'art. 21 del presente regolamento, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 14, comma 1 della Legge 5 Agosto 2022, n. 118, decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
18. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
19. Gli uffici del Comune, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nel caso di variazioni anagrafiche o di residenza, oltre a trasmettere i dati all'Ufficio Tributi, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'adempimento da parte dell'utente anche in assenza di detto invito esplicito.

Articolo 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 25

ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Nel rispetto delle Legge 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente", l'Ufficio Tributi provvede a svolgere le attività di controllo ai fini della corretta applicazione del tributo ed ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare di eventuali esenzioni, riduzioni o di altre agevolazioni.
5. L'avviso di accertamento:
 - deve essere notificato entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (nel caso di omessa denuncia), a quello in cui la denuncia iniziale o di variazione è stata presentata (nel caso di infedele denuncia) o alla scadenza del pagamento (nel caso di omesso, parziale o ritardato pagamento);
 - specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tributo, addizionale provinciale (TEFA), sanzioni, interessi di mora e spese di notifica precisando che, in caso di mancato pagamento entro la scadenza indicata, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di ulteriori interessi e spese;
 - deve contenere gli estremi dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti relativi all'atto, il nominativo del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità presso i quali è possibile promuovere un riesame, le modalità, i termini e l'organo competente presso il quale promuovere il ricorso, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento;
 - può essere notificato attraverso il servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), attraverso la Posta Elettronica Certificata e attraverso messi notificatori;
 - è sottoscritto dal Funzionario Responsabile designato dal Comune e la firma può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 26
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, per singolo periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore ad Euro 20,00 (venti).
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 27
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione (anche per un solo immobile), si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Gli interessi di mora e di rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 BIS

DETERMINAZIONE SANZIONI IN AMBITO DI GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'abbandono o deposito di rifiuti sul suolo nel centro abitato da parte di cittadini residenti è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 100,00 Euro.
2. Tutti i cittadini non residenti nel Comune di Berzo Inferiore non possono depositare o abbandonare rifiuti sul territorio comunale. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 1.000,00 Euro.
3. In via straordinaria l'accertamento delle violazioni, ai fini di identificare il soggetto responsabile, può essere eseguito anche mediante l'ispezione dei sacchetti abbandonati, alla presenza di un Agente della Polizia Locale, rispettando quanto previsto dal provvedimento n° 1149822 del 14/07/2005 dell'Autorità Garante sulla Privacy.
4. Alla verifica del rispetto delle norme in materia di servizio di igiene ambientale e delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Agenzia di tutela della salute della montagna (A.T.S.) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A).
5. Gli Agenti di Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al comma precedente possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quanto ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni delle norme in materia di servizio di igiene ambientale.
6. Le sanzioni di cui sopra potranno non essere applicate in presenza di comportamenti individuali improntati alla buona fede, tenuto conto delle condizioni oggettive di idonei punti di raccolta.

Articolo 28 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro cento ottanta dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 27, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, cioè dalla data del pagamento.
3. Le istanze di rimborso non danno diritto al contribuente di differire o sospendere i pagamenti.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad Euro 10,00 (dieci).

Articolo 29

POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Al fine di potenziare l'attività di contrasto all'evasione dei tributi comunali, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145/2018, il Comune può prevedere che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti, possa essere destinato a compenso incentivante per il personale dell'Ufficio Tributi.

Articolo 30

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 23, una richiesta di informazioni, di rettifica degli importi richiesti con l'avviso di pagamento di cui all'art. 22 o un reclamo scritto.
2. Il Comune predispone apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito web del Comune. Il modulo per il reclamo scritto deve contenere almeno i seguenti dati:
 - il recapito postale o l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi del contribuente (nome, cognome e codice fiscale per le utenze domestiche, ragione sociale, codice fiscale e generalità della persona fisica che presenta il reclamo in caso di utenza non domestica);
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente (indicando dove è possibile reperirlo);
 - l'indirizzo e il codice dell'utenza (indicando dove è possibile reperirlo);
 - le coordinate bancarie o postali per l'accredito di eventuali somme addebitate.
3. E' fatta salva la facoltà per l'utente di inviare al Comune richieste di rettifica o reclami senza utilizzare la modulistica appositamente predisposta, purché la comunicazione contenga tutte le informazioni di cui al precedente comma 2.
4. In riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia una risposta scritta e motivata entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle stesse. Nella risposta il Comune indica necessariamente:
 - il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. La risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta dell'utente corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato denuncia di cessazione, e quindi sia privo di utenza Tari, l'importo dovuto verrà rimborsato.
7. Nel caso in cui, invece, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 28 del presente regolamento.

Articolo 31 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le variazioni al presente regolamento entrano in vigore dal 1° Gennaio 2023.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club